

GLI AUMENTI CONTRATTUALI POSSONO SPETTARE ANCHE A EX DIPENDENTI

GIOVANNI MAGLIARO

Secondo la Cassazione nella interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di espressioni prive di un significato chiaro ed univoco, deve ricercarsi la comune intenzione delle parti sociali, valutandosi il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto collettivo, e si devono interpretare tutte le clausole rilevanti attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Per escludere l'applicabilità degli effetti retroattivi del nuovo contratto collettivo ai lavoratori cessati dal servizio anteriormente alla data di conclusione di esso, è necessario che le parti sociali, nell'esplicazione della loro autonomia contrattuale, limitino i benefici stessi ai soli lavoratori in servizio alla data di conclusione del nuovo contratto.

Nella fattispecie il C.C.N.L. prevedeva espressamente l'applicabilità integrale degli aumenti per la "determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente quadriennio contrattuale". Non vi sono plausibili e convincenti ragioni che spieghino perché mai gli aumenti dovrebbero essere considerati erogabili al personale cessato dal servizio per quiescenza e non anche al personale cessato dal servizio per cause diverse.

Con la sentenza n.29906 del 25 ottobre 2021 la Cassazione ha espresso alcuni interessanti principi in materia di applicazione degli aumenti retributivi anche al personale non più in organico alla data della sottoscrizione del contratto.

Un medico ex dipendente della Clinica Figlie di San Camillo di Roma ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive maturate dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per effetto dell'applicazione degli aumenti contrattuali previsti, per detto quadriennio, dal C.C.N.L. sottoscritto il 14 giugno 2007. Il suo rapporto con la Clinica era cessato in data 31 agosto 2006 (per dimissioni) quindi sei mesi prima del rinnovo contrattuale.

La Corte d'Appello di Roma ha stabilito che il medico avesse diritto a tali differenze, sebbene il suo rapporto di lavoro fosse cessato prima del rinnovo contrattuale, sulla base del principio per cui il C.C.N.L., ove contenga clausole migliorative ad efficacia retroattiva, è applicabile indistintamente a tutto il personale in servizio nel periodo di riferimento, anche se non più in organico alla data di sottoscrizione del nuovo contratto.

La Clinica Figlie di San Camillo ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che l'interpretazione offerta dalla Corte d'Appello non era accettabile perché l'estensione al personale non più in servizio della disposizione retroattiva avente ad oggetto incrementi stipendiali doveva risultare espressamente dal testo del contratto e che, in difetto di una tale indicazione, l'estensione non poteva operare in via interpretativa. Inoltre il comportamento complessivo tenuto dalle parti contraenti era stato tale da indurre a ritenere l'esclusione dagli incrementi retributivi per il quadriennio 2002-2005 di quei dipendenti il cui rapporto con la Clinica fosse cessato prima della stipula del nuovo contratto collettivo.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricordato che il lavoratore, che sia iscritto ad una associazione sindacale e così abbia dato mandato alla stessa per la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, ha diritto all'applicazione delle disposizioni contenute in tale contratto, anche se lo stesso sia stipulato successivamente alla data in cui il suo rapporto di lavoro è terminato, qualora le parti contraenti abbiano espressamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo contratto senza alcuna distinzione fra i dipendenti in servizio e quelli non più in servizio alla data della stipulazione.

